



AL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA  
dott. Michele EMILIANO

**REGIONE PUGLIA**  
**BARI**

Oggetto: **DIRETTIVA BOLKESTEIN, STOP AI BANDI E PROROGA TERMINI.**

**Premesso che:**

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 30 Maggio 2017, la Regione Puglia ha fornito le prime indicazioni operative ai Comuni a seguito di un tavolo tecnico ministeriale di confronto per le problematiche relative al settore del commercio su aree pubbliche;

- allegate alla suddetta Deliberazione, vi sono ulteriori indicazioni ai Comuni, tra le quali quella di cui al punto 2, denominato "Allineamento delle scadenze", con la quale è stabilito che "I Comuni approvano i propri bandi o comunque prorogano o riaprono i termini fissando quale data ultima per la presentazione delle domande il 31 gennaio 2018";

**Rilevato che:**

- in data 30 dicembre 2016 è entrato in vigore il D.L. n. 244 del 30.12.2016 (cd. Decreto Milleproroghe), pubblicato nella G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016, che, all'art. 6, comma 8, ha previsto la proroga fino al 31/12/2018 delle concessioni per il commercio su aree pubbliche ("al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018");

**Considerato che:**

- il precitato D.L. n. 244/2016 è stato successivamente convertito, con modificazioni, in legge n. 19 del 27.02.2017, con riformulazione del c.8, art. 6, dal seguente tenore letterale: "al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono pertanto avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti";

**Dato atto che:**

- il DL n. 244/2016, convertito in legge n. 19 del 27.02.2017, pertanto, ha disposto che: il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del DL n. 244/2016, convertito in legge n. 19 del 27.02.2017, con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018, è stato prorogato fino a tale data, con la conseguenza che la decorrenza delle nuove concessioni è stata fissata, per tutti, al 01 Gennaio 2019;

**Considerato che:**

- l'Autorità Antitrust, in data 07.12.2016 con il parere AS1353 (rif. n. S2692), reso ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/1990, ha evidenziato alcune criticità riguardanti i Documenti Unitari delle Regioni del 2013 e del 2016; di attuazione dell'Intesa della Conferenza Unitaria del 5 luglio 2012 (ex art. 70, comma 5 del d. lgs. 59/2010), relativa ai criteri di assegnazione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, con particolare riguardo alla durata delle concessioni e ai criteri di selezione in caso di domande concorrenti;

- nonostante la Commissione Attività Produttive abbia approvato nella seduta del 18 gennaio 2017 il documento intitolato "**Nota della Commissione Attività produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito al parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sui problemi riguardanti la concorrenza e il mercato nel settore dell'affidamento delle concessioni di posteggio**", inviato all'Antitrust per tramite della Segreteria della Conferenza Unificata e

lo stesso documento sia stato oggetto di discussione in Conferenza Unificata con l'Antitrust, il MISE e il Dipartimento delle Politiche Comunitarie, con ulteriore decisione assunta nella adunanza del 17.05.2017, esaminato il documento di risposta delle Regioni, l'Antitrust, non rilevando elementi idonei per un riesame del parere reso, **ha mantenuto la posizione espressa nello stesso, evidenziando, in particolare, che non può essere ritenuto soddisfatto il contemperamento per motivi imperativi tra l'obiettivo di liberalizzazione, previsto dalla Direttiva Servizi, e la tutela del settore del commercio su aree pubbliche, considerata la posizione di priorità attribuita al concessionario uscente e la durata eccessiva prevista per le concessioni;**

- già in seguito all'emanazione del decreto Milleproroghe venne formulato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome un documento, in data 25.05.2017 - 17/64/CR8a/C11, nel quale si evidenziava lo stato di grande confusione che sta coinvolgendo le amministrazioni locali e gli operatori del settore. L'Antitrust, ferma sulle proprie posizioni, ha emesso due pareri, ai sensi dell'art. 21-bis della l. n. 287/90, uno nei confronti della Regione Emilia – Romagna (rif.S2692B), l'altro delle Marche (rif.S2692C), con cui **si contestano i criteri di assegnazione dei posteggi e relativi punteggi**, previsti in alcuni atti delle due Regioni. In tali provvedimenti regionali vengono richiamati i documenti unitari della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013 e del 3 agosto 2016, nei quali, ai fini di un'omogenea applicazione dei contenuti dell'Intesa in Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, venivano stabiliti **la durata delle concessioni, i criteri di selezione e i relativi punteggi da assegnare nell'ambito delle procedure selettive;**

- nei recenti pareri ex art. 21-bis della l. 287/1990 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sostanzialmente ribadisce quanto già osservato con il proprio precedente parere reso noto con nota del 15 dicembre 2016, **cioè che tali documenti unitari accordano una preferenza agli operatori già presenti, valorizzando in maniera eccessiva e prioritaria i requisiti di anzianità, ponendosi così in contrasto con l'art. 12 della Direttiva Servizi e con l'art. 16 del D.Lgs. 59/2010.**

- il Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 27 luglio 2017 sta dunque rimettendo in allarme l'intera Categoria le cui Associazioni, a cominciare dalle scriventi, si stanno facendo, da tempo, promotrici di interventi finalizzati all'immediata fuoriuscita della Categoria del Commercio sulle Aree Pubbliche dalla Direttiva Bolkestein;

per tutto quanto sopra con la presente siamo a **CHIEDERE** la **modificazione** della deliberazione della **Giunta** Regionale n. **714** del 16/05/2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 30 Maggio 2017, affinché la medesima preveda la sospensione di tutte le procedure attivate o da attivarsi relativamente alla messa a bando dei posteggi nei mercati, intervenendo sul punto 2) della citata, denominato "Allineamento delle scadenze", stabilendo che **"I Comuni, nell'attesa dei provvedimenti che facciano chiarezza sulle questioni innanzi evidenziate, prorogano i termini fissando quale data ultima per la presentazione delle domande perlomeno il 31 dicembre 2018"**;

Il Provvedimento richiesto si ritiene necessario anche per evitare di inficiare le procedure avviate dai comuni nella cosiddetta condizione dei "bandi aperti" in quanto si troverebbero a dover fronteggiare ricorsi di varia natura, supportati altresì dalle contestazioni già elevate dall'Autorità Garante, soggetto ricorrente.

Andria, 24 ottobre 2017

Il Presidente CasAmbulanti Italia  
Donato Gala